



# Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N° 14 del 28/04/2023*

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023.**

L'anno 28/04/2023, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 09:31 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Nome			Nome		
1	Matta Nadia	X	10	Nicolai Domenico	X	
2	Coppi Samanta	X	11	Ranedda Mario	X	
3	Careddu Caterina Sandra	X	12	Giagoni Giancarlo	X	
4	Mura Antonio	X	13	Sardo Paolo	X	
5	Serra Claudia	X	14	Alluttu Alessandro	X	
6	Scolafurru Fabrizio	X	15	Cirotto Tiziana	X	
7	Azara Domenico	X	16	Ogno Andrea		X
8	Muntoni Maurizio	X	17	Staccuneddu Caterina		X
9	Villani Sandro Giovanni	X				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) in videoconferenza, ai sensi della delibera di Consiglio n. 4 del 15.02.2023, il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Giuseppa Bullitta

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Il Sindaco, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono in numero legale - (presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio Comunale, come indicato nel prospetto che precede) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari

e dispone per l'esame del primo argomento iscritto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Approvazione tariffe, numero rate e relative scadenze di pagamento tari anno 2023".

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la relazione del Sindaco;

Udito il conseguente dibattito consiliare;

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto: "Approvazione tariffe, numero rate e relative scadenze di pagamento tari anno 2023".

- alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 12;

Voti favorevoli :n. 12 (Matta, Azara, Careddu, Coppi, Giagoni, Muntoni, Mura, Nicolai, Ranedda, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti n. 3 ( Sardo, Alluttu e Cirotto)

#### D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l'unita proposta di deliberazione – avente per oggetto: "Approvazione tariffe, numero rate e relative scadenze di pagamento tari anno 2023".

– che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 12;

Voti favorevoli :n. 12 (Matta, Azara, Careddu, Coppi, Giagoni, Muntoni, Mura, Nicolai, Ranedda, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti n. 3 ( Sardo, Alluttu e Cirotto)

## DELIBERA

-) Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, il tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione del Tributo sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTE** le Delibere emanate dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021 prevedendo a tal fine l'adozione del Metodo Tariffario Rifiuti, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con le linee generali già definite dal DPR 158/1999, ma prevedendo nel contempo un aumento dei costi, dovuto alla previsione di inserimento nel PEF di un importo nettamente superiore a quello indicato in precedenza, relativo ai costi per accantonamenti relativi ai crediti e la rimodulazione della ripartizione di alcune voci di costo tra costi fissi e costi variabili, il che si ripercuote inevitabilmente sulla composizione delle quote fisse e variabili delle tariffe relative alle singole categorie di utenze;
- n. 363 del 03/08/2021 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, che ha ulteriormente definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022/2025 e ha previsto l'adozione di un PEF di valenza quadriennale;

- n. 459 del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario MTR-2;

**VISTA** la Determina della stessa ARERA n. 2 del 04/11/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti inerenti la proposta tariffaria con la quale è stato anche messo a disposizione il Tool di calcolo per la redazione del PEF 2002-2025;

**CONSIDERATO** che la citata Delibera ARERA n. 363 prevede che le tariffe TARI siano approvate con cadenza annuale;

**VISTO** l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della relativa tariffa entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

**PRESO ATTO** che la stessa ARERA, in relazione al PEF quadriennale, per le annualità successive alla prima consente unicamente in via eccezionale e non ordinaria:

- o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- o una eventuale revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF;

#### **VISTI**

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2018/851 da cui è derivata, tra l'altro, una diversa definizione dei "rifiuti speciali";

**CONSIDERATO** che:

□ con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 08 del 27/04/2022 il Comune di Santa Teresa Gallura ha operato la presa d'atto del PEF 2022-2025, approvato e trasmesso all'ente dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, con Nota prot. 1774 del 07/03/2022, quale Ente territorialmente competente, per la gestione delle attività relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, nel quale, per l'anno 2023, si prevede un costo efficiente del servizio pari ad euro 2.265.681,00;

**RILEVATO** che il metodo tariffario MTR-2 consente, in circostanze ordinarie, una revisione infra periodo del PEF quadriennale, unicamente con cadenza biennale e dunque, nel caso di specie, non prima dell'anno 2024;

**OSSERVATO** che l'Arera, con la Deliberazione n. 62 del 21.02.2023 ha ribadito che la mera verifica della sussistenza di un'incidenza del fenomeno inflattivo in misura notevolmente superiore a quella massima ammessa e rilevata in sede di predisposizione del PEF quadriennale, non integra di per sé elemento sopravvenuto, tale da giustificare una revisione del PEF infra biennale e dunque anticipata, da cui deriva l'obbligo di utilizzare, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicati, per il medesimo anno 2023, nel PEF 2022-2025;

**TENUTO CONTO** che le tariffe TARI si suddividono in:

- Domestiche, determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi contenuti negli allegati dello stesso Decreto. Tuttavia, ai sensi del comma 652, deve ritenersi ammessa anche l'adozione di una tariffa unitaria, c.d. "monomia", parametrata, anche per la quota variabile, alla superficie occupata espressa in metri quadrati.
- Non domestiche per le quali la tariffa si compone di:
  - una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del Comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;

- una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

**CONSIDERATO** che nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune mentre, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione o, in assenza di comunicazione, quello di numero un occupante per ogni 25 mq. di superficie. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Punto Fisco), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite;

**PRESO ATTO** che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi, da ripartire alle utenze, l'ammontare dei costi (Contributo MIUR-TARI) che non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un totale di euro **2.255,00**;

**DATO ATTO** che l'importo del PEF è di euro **2.265.681,00** e che al netto dell'importo sopra riportato e per il solo calcolo delle tariffe è pari ad euro **2.263.426,00**, suddivisi quanto ad euro 829.666,00 per la parte fissa e quanto ad euro 1.433.760,00 per la parte variabile; che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 (c.d.. MTR-1) come modificata ed integrata dalla delibera ARERA n. 363 del 03 Agosto 2021 (c.d. MTR-2);

**VISTO** che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

**CONSIDERATO** che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 4 in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- E' possibile introdurre una specifica riduzione percentuale forfetaria di superficie ai locali pertinenziali alle abitazioni, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999;
- Più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare - altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che già le tariffe approvate ai fini della previgente TARES, in applicazione dei criteri di cui al citato DPR 158/1999 (*c.d. Metodo Normalizzato*), risultavano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

**RITENUTO** quindi necessario, anche nell'esercizio 2023, confermare gli interventi già operati sulle tariffe delle annualità precedenti per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999;



**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

**ATTESO** che la Tari non impone, per l'anno 2023, la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, della legge n. 145/2018, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, anche per l'anno di imposta 2023, l'applicazione di una tariffa unitaria parametrata alle superfici occupate anche in relazione alla quota variabile della tariffa, nonché l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

**RITENUTO** pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell'Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per metro quadrato propri delle diverse categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura prevista dal D.P.R. n. 158/1999 (tabelle 2, 3 e 4), ad esclusione delle seguenti categorie:

- Cat 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 24 (Bar, caffè, pasticceria), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti per parziale auto-smaltimento attraverso compostiere o similia (Kc e Kd minimo, meno 50%);

**RILEVATO** che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura analoga a quella rilevata dall'ultimo ruolo Tarsu, e sinora costantemente confermato, 63,50% alle utenze domestiche e 36,50% alle utenze non domestiche, percentuale

non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, in particolare nei confronti dell'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che possiedono, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021;

**VISTO** il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) sulla scorta del citato Piano Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

**CONSIDERATO** che a fronte di quanto esposto si ritiene opportuno approvare per l'anno 2023 il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si allega alla presente deliberazione (allegato A);

**DATO ATTO** che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE**, per l'anno 2023, le categorie e le tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche della Tassa rifiuti (TARI) come indicate nell'allegato alla presente determinazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del Piano Finanziario Rifiuti per il periodo 2022-2025, nella colonna riferita all'anno 2023 predisposto dal Servizio Ambiente dell'ente sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti 2 disciplinato dall'ARERA con le Deliberazioni n. 443/2019, n. 363/2021 e successive;

**2. DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del cinque per cento deliberata dalla Provincia di Sassari;

**3. DI STABILIRE** allo stesso modo che la tariffa applicabile ai locali pertinenziali delle abitazioni, deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile), pari ad una riduzione forfetaria di superficie tassabile del 50% mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

**4. DI STABILIRE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale TARI, rapportata ai giorni di utilizzo del servizio e maggiorata del 100%;

**5. DI STABILIRE** che il pagamento della TARI per l'anno 2023, avverrà in numero 04 rate scadenti rispettivamente:

1° rata 16 GIUGNO 2023;

2° rata 16 AGOSTO 2023

3° rata 17 OTTOBRE 2023

4° rata 18 DICEMBRE 2023

o con pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata (18 dicembre 2023);

**6. DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**7. DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni alla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**8. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, allo scopo di comunicare tempestivamente ai contribuenti gli importi dovuti a titolo di TARI.

**Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale di deliberazione:**

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

**IL Sindaco**  
Nadia Matta

**IL Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

*(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)*

ALLEGATO " A " ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 28/04/2023

**UTENZE DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti**

Nucleo familiare	Totale tassa Euro
1	2,02
2	2,63
3	2,64
4	2,68
5	2,70
6	2,72

**UTENZE NON DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti**

	ATTIVITA'	Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,473	0,745
2	Cinematografi e teatri	1,171	1,500
3 A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,519	0,694
3 B	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,896	1,174
3 C	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,704	2,202
3D	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,001	2,949
3E	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,988	5,106
3F	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,128	4,013
3G	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,439	3,136
3H	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,511	1,956
3I	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,159	1,508
3L	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,465	5,713

3M	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,120	5,275
4A	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,467	0,415
4B	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,905	1,005
5	Stabilimenti balneari	2,410	0,544
6	Esposizioni, autosaloni	1,658	2,086
7	Alberghi con ristorante	0,357	3,345
8	Alberghi senza ristorante	0,926	2,359
9	Case di cura e riposo	1,269	2,442
10	Ospedale	4,261	5,195
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,452	4,445
11A	Studi professionali di commercialisti, ingegneri ,architetti, geometri, medici, amministratori di condominio	2,485	4,465
12	Banche e istituti di credito	4,516	3,266
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,222	5,105
13A	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,148	5,020
13B	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,377	4,153
13C	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,018	2,091
13D	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,988	3,716
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	4,011	6,081
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,886	3,468
16	Banchi di mercato durevoli	2,547	7,007

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista	1,696	1,330
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri , elettricisti	0,512	0,78
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,503	0,718
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,562	1,996
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,329	2,512
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,752	4,799
22A	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,436	5,674
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,482	4,415
24	Bar, caffè, pasticcerie	4,461	5,683
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,073	5,160
25A	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,452	4,360
25B	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,886	4,919
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,993	5,166
26A	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,781	6,155
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,199	4,133
27A	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,231	2,895
28	Ipermercati di generi misti	3,189	5,961
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,115	6,053
30	Discoteche, night club	5,318	1,232

